

STATUTO

CHICCHI DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA MARIO SIMEONI 14

Numero REA: RI - 75451

Codice fiscale: 01199170570

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

	apportare al presente atto costitutivo le eventuali	
	integrazioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel	
	registro delle imprese.	
	L'ammontare delle spese per la costituzione si presume in	
	Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).	
	S T A T U T O	
	1. Denominazione e sede.	
	È costituita con sede in Rieti una società cooperativa	
	denominata:	
	"CHICCHI DI GRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in breve	
	"CHICCHI DI GRANO S.C. SOCIALE".	
	2. Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	3. Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	

	dicembre 1997 n. 460; e le disposizioni in materia di	
	impresa sociale, nel rispetto della normativa specifica	
	delle cooperative;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	4. Scopo mutualistico.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui	
	all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di	
	persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e	
	socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le	
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale	
	e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le	
	situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	

	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro	
	possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore	
	dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera	
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori i servizi sociali che	
	costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.	
	5. Mutualità prevalente	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile,	
	avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle	

	prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in	
	via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi	
	di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a	
	particolari categorie, anche di non soci, come meglio	
	risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo	
	scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. atto c.c.).	
	6. Informazioni relative alla gestione mutualistica.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	
	civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal	
	fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale	
	evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori	

	nel conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	7. Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- svolgere attività e servizi per l'infanzia e	
	l'adolescenza, quali ludoteche, asili nido, baby parking,	
	spazi verdi attrezzati per gioco, centri estivi ed ogni	
	altra attività didattico ricreativa volta alla crescita	
	serena e all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e	
	degli adolescenti;	
	- promuovere, gestire e/o organizzare centri ricreativi	
	permanenti con mansioni di doposcuola, recupero scolastico	
	elementare e medio, giochi di società ed intrattenimento	
	ludico;	

	- gestione di sportelli informativi intesi a fornire	
	assistenza e consulenza sui problemi dell'infanzia,	
	adolescenza e famiglia;	
	- servizi di assistenza e vigilanza ai minori;	
	- servizi di vigilanza e custodia per servizi di trasporto	
	ed accompagnamento dei minori;	
	- servizi di telesoccorso;	
	- la gestione di centri culturali e sociali;	
	- svolgere indagini, studi e ricerche specie nel campo	
	pedagogico, sociologico ed economico;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione,	
	qualificazione e aggiornamento;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato	
	all'educazione dei bambini, al fine di favorire	
	l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e	
	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili;	
	- l'istituzione e la gestione di soggiorni estivi formativi	
	e ricreativi per bambini, in genere tutte le attività di	
	animazione, nel rispetto della normativa vigente;	
	- la Cooperativa si propone inoltre l'acquisizione di asili	
	nido già in essere sul territorio provinciale mantenendo	
	inalterate le loro caratteristiche e le eventuali	

	convenzioni già in essere con enti pubblici e privati;	
	- acquistare e/o affittare immobili, locali, materiale,	
	attrezzature e mezzi necessari per l'esercizio delle	
	attività sociali.	
	Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale, europeo	
	ed extraeuropeo. Per il raggiungimento degli scopi sociali	
	la società potrà assumere appalti dallo Stato, da Regioni,	
	da Enti pubblici e privati, anche per la realizzazione di	
	opere speciali. La società potrà avvalersi di tutte le leggi	
	e le normative previste che riguardino l'occupazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Nell'ambito di tale attività per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale la Società Cooperativa potrà compiere	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e	
	immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie. In ogni	
	caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di	
	partecipazioni non saranno volte al pubblico ed avranno	
	luogo nel rispetto del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del	
	d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del d.lgs. 1 settembre	
	1993, n. 385. La società opera comunque nel rispetto	
	dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; sono	
	escluse dal suo oggetto sociale tutte le attività che la	
	legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi	

	professionali. Per le prestazioni di consulenze e di	
	qualsiasi altra attività che lo richieda la cooperativa si	
	avvarrà dell'opera di professionisti, iscritti nei relativi	
	albi professionali i quali agiranno in nome proprio e sotto	
	la personale responsabilità nel pieno rispetto della L. 1815	
	del 1939.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle delibere	
	del Comitato interministeriale per il credito ed il	
	risparmio (CICR). Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta	
	del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La	
	cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	8. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la	
	propria attività lavorativa per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, in qualità di «soci lavoratori» della	
	cooperativa ed in particolare coloro che abbiano maturato	

	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale; precisato che - ai sensi	
	dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative	
	istituite ai sensi della presente legge non si applicano le	
	disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di « soci utenti », o « soci fruitori » della	
	cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della	
	legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria	
	attività gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	Qualora la compagine dei cooperatori raggiunga i nove soci:	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	

	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono	
	compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in	
	favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro	
	che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a	
	quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo	
	dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui	
	operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	9. Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) per i soci lavoratori, l'indicazione della effettiva	
	attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) per i soci lavoratori, la dichiarazione di non svolgere	
	attività concorrenti o in contrasto con quella della	
	cooperativa;	

	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 8	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento	
	della domanda di ammissione determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	

	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme	
	da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto	
	a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	10. Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal precedente art. 9 ;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	11. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	

	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi.	
	Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta,	
	compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la	
	necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i «soci lavoratori» hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa; i «soci utenti» hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell' oggetto sociale.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	12. Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	13. Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo	
	constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di	
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i	
	presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo	
	articolo 31. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per	
	quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	14. Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità, o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	

	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 31. L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	15. Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La	
	liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	

	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	16. Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli	
	eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di	
	più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione	
	si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli	
	eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In	
	mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art. 15.	
	17. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	

	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute	
	con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo	
	di riserva legale. Il socio che cessa di far parte della	
	società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo sono	
	responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	18. Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal	
	caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	19 Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la	
	ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	

	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	20. Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, di valore non inferiore nè superiore a quelli	
	indicati dalla normativa vigente;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 18;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	

	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	21. Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire	
	le proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	
	dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente,	
	a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 8. In caso di diniego dell'autorizzazione,	
	l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 31.	
	22. Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di	
	legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 19 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	

	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera f) dell'art. 20.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione di	
	ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente	
	articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le	

	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	23. Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale (ove esistente);	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	

	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	24. Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale - mediante o lettera	
	raccomandata A.R. o e.mail o fax, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	25. Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	
	del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto	

	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	26. Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	27. Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	28. Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	29. Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da almeno tre membri fino ad un	
	massimo di otto membri, su decisione dei soci in sede di	

	nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione sia scelta a norma	
	dell'art.2542 c.c..	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sino	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno e tutte le	
	volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da	
	almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale,	
	laddove nominato.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	

	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	

	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e all'organo di controllo sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi e in	
	giudizio, spetta al Presidente del Consiglio, e, in caso di	
	assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente ed	
	ai Consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato.	
	30. Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio	
	sindacale è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. L'assemblea nomina il presidente del	
	collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere	
	nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere	
	revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La	
	decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	

	Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di	
	decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti	
	in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla	
	decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei	
	successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme	
	con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vigilare	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	

	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale	
	esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni	
	del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale	
	e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far	
	trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I	
	sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	31. Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	32. Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. c);	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui	
	valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili	
	agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	33. Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	34. Cooperativa « Impresa sociale ». Bilancio sociale.	
	La cooperativa deve redigere e depositare presso il registro	
	delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	

	sociale.	
	35. Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono	
	le norme del codice civile sulle società cooperative e la	
	normativa dettata in materia."	
	Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 30 giugno 2003	
	n.196 e del Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR, i componenti	
	dichiarano di aver ricevuto l'informativa prevista dalla	
	legge ed espressamente autorizzano il Notaio che	
	autenticherà le sottoscrizioni alla conservazione ed al	
	trattamento dei dati contenuti nel presente atto, al fine	
	di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti	
	adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in	
	relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze	
	organizzative, amministrative, contabili e fiscali dello	
	studio.	
	I componenti confermano inoltre l'esattezza delle	
	indicazioni relative alle proprie generalità e codici	
	fiscali come sopra dichiarati.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo	
	sottoscrivono con me notaio alle ore 17,50 (diciassette e	
	cinquanta).	
	Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, in	
	parte a mano da me Notaio su dieci fogli, occupa pagine	

36 di 36